

PROCEDURA DI COMPORTAMENTO
PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI IN PRESENZA DI
INTERESSI PROPRI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI
O CON PARTI CORRELATE

PREMESSA

Lo scopo delle seguenti norme procedurali è quello di fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Davide Campari-Milano S.p.A. (di seguito la “Capogruppo”) e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate (di seguito, unitamente alla Capogruppo, il “Gruppo Campari”) le informazioni necessarie concernenti operazioni in cui amministratori e dirigenti abbiano un interesse proprio, nonché le operazioni con parti correlate al fine del loro controllo ed eventuale autorizzazione.

Visti l'articolo 2391 cod. civ., l'articolo 150, 1° comma, D.Lgs. 58/98, il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nonché le comunicazioni CONSOB in materia, la procedura individua i soggetti tenuti a riferire le predette informazioni, definisce quali operazioni debbono divenire oggetto di comunicazione e fissa i termini entro cui trasmettere le informazioni precisandone il contenuto.

ARTICOLO 1 - SOGGETTI OBBLIGATI

Sono soggetti alla presente procedura gli amministratori delle società del Gruppo Campari e i dirigenti di tali società che abbiano poteri di impegnare le società stesse nei confronti dei terzi (di seguito, i “Soggetti Obbligati”).

ARTICOLO 2 - INTERESSE PROPRIO DEL SOGGETTO OBBLIGATO

Sono soggette alla presente procedura le operazioni in cui un Soggetto Obbligato abbia un interesse, personale o di terzi, alla conclusione delle stesse, la cui realizzazione è potenzialmente in grado di essere favorevole al Soggetto Obbligato condizionandone la volontà.

In particolare, si considerano come favorevoli a un Soggetto Obbligato le operazioni che siano favorevoli a un familiare del Soggetto Obbligato stesso.

Per familiari si intendono tutti i soggetti conviventi con il Soggetto Obbligato e comunque il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado.

A chiarimento di quanto precede, si precisa che si considerano come favorevoli a un Soggetto Obbligato o a un suo familiare anche le operazioni nelle quali il vantaggio per il Soggetto Obbligato o per il suo familiare consista in un corrispettivo a condizioni di mercato per prestazioni rese quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consulenze, cessioni di beni o servizi, prestazioni di lavoro dipendente o autonomo.

Si ritiene altresì sussistere un interesse del Soggetto Obbligato qualora le operazioni potrebbero essere realizzate per mezzo di società partecipate dal Soggetto Obbligato stesso o da un suo familiare o comunque tutte le operazioni in cui l'interesse potrebbe compiersi per interposizione di terzi.

ARTICOLO 3 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Sono altresì soggette alla presente procedura le operazioni con parti correlate e le operazioni infragruppo che non siano tipiche, usuali e/o a condizioni *standard*.

Sono parti correlate, fatte salve eventuali modifiche normative, quelle qui di seguito definite:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Capogruppo;
- b) i soggetti collegati alla Capogruppo e quelli che esercitano un'influenza notevole sulla medesima;
- c) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Capogruppo;

- d) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), e c);
- e) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c) e d) , o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d) esercitano un'influenza notevole;
- f) i soggetti che hanno in comune con la Capogruppo la maggioranza degli amministratori.

ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI COMUNICAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Il Soggetto Obbligato che ravvisa una operazione rilevante ai sensi della presente procedura avente un valore non inferiore a € 1.000 deve astenersi dal compierla dandone completa informazione a un Amministratore esecutivo della propria società o, qualora questi sia egli stesso amministratore esecutivo, al proprio Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore esecutivo, ovvero il Consiglio di Amministrazione, valutata l'opportunità e convenienza economica dell'operazione posta alla sua attenzione, ne può autorizzare il compimento.

L'Amministratore esecutivo deve presentare una relazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione della propria società circa le operazioni eventualmente autorizzate.

Le informazioni saranno comunicate anche con riferimento a operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia sopra indicata, risultino tra loro collegate nell'ambito di un'unica operazione strategica o esecutiva se, complessivamente considerate, superano le soglie di rilevanza.

I Consigli di Amministrazione delle società controllate informano senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Capogruppo circa le operazioni in presenza di interessi propri dei Soggetti Obbligati o con parti correlate eventualmente autorizzate o deliberate ovvero comunque sottoposte al loro esame.

ARTICOLO 5 - CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI

I Soggetti Obbligati dovranno fornire una completa descrizione delle operazioni comunicate all'Amministratore esecutivo ovvero al Consiglio di Amministrazione indicando in particolare la descrizione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di ciascuna operazione.

ARTICOLO 6 - SALVEZZA DELLE NORME DI LEGGE

Gli obblighi di comportamento e informativi di cui alla presente procedura si aggiungono a quelli previsti da norme di legge o di regolamento.